

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4258 del 07/08/2017
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal comune di San Lazzaro di Savena ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° n° 3056/2015 IP 5904 PG n°142012 del10/12/2015 relativa alla società CAE Spa per lo stabilimento sito in comune di San Lazzaro di Savena, via Colunga n° 20
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4400 del 07/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette AGOSTO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal comune di San Lazzaro di Savena ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° n° 3056/2015 IP 5904 PG n°142012 del10/12/2015 relativa alla società CAE Spa per lo stabilimento sito in comune di San Lazzaro di Savena, via Colunga n° 20

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società CAE Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di San Lazzaro di Savena, via Colunga n° 20 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura ⁴
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ⁵
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....." ..

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
5. Obbliga la società CAE Spa. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CAE Spa., c.f 01121590374 e p. iva 00533641205, avente sede legale e stabilimento in comune di San Lazzaro di Savena, via Colunga n° 20, ha presentato in data 27/05/2016⁹ al Suap del comune di San Lazzaro di Savena una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per il sito produttivo¹⁰ che svolge attività di costruzione di strumenti per la navigazione, l'idrologia e la meteorologia.

Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la richiesta di modifica degli scarichi di reflui idrici in quanto viene richiesta l'autorizzazione per un nuovo scarico S1 in pubblica fognatura, mentre non è dichiarata alcuna modifica per lo scarico S2 già autorizzato in acque superficiali.

E' inoltre richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed è allegata una valutazione di impatto acustico dello stabilimento produttivo redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel maggio 2016.

In data 15/12/2016 è pervenuta della documentazione integrativa volontaria inviata dall'azienda CAE Spa. ¹¹ in merito agli scarichi di reflui idrici oggetto della modifica.

Sono pervenuti i seguenti pareri tecnici:

- in data 15/12/2016 il contributo tecnico all'istruttoria redatto dal Servizio Territoriale di ARPAE¹² in merito alle emissioni in atmosfera

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/11431 del 22/06/2016, **pratica SINADOC n°4299 del 2016**

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal comune di San Lazzaro di Savena ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 3056/2015 IP 5904 PG n°142012 del 10/12/2015

¹¹ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGBO/23862 del 15/12/2016

¹² Parere agli atti di ARPAE con PGBO n° 23799 del 15/12/2016

- in data 04/07/2016 il parere favorevole con prescrizioni di HERA Spa, ente gestore del servizio Idrico Integrato¹³ e successivamente in data 13/07/2016 il parere favorevole espresso dal comune di San Lazzaro di Savena in merito allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura¹⁴
- in data 09/05/2017 il parere favorevole espresso dal comune di San Lazzaro di Savena¹⁵ in merito alla valutazione di impatto acustico

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 251,60 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 ridotto del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in acque superficiali come individuati in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla documentazione tecnica di AUA senza fissare prescrizioni come da parere del comune di San Lazzaro di Savena riportato in allegato D al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni¹⁶

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

¹³ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/12337 del 04/07/2016

¹⁴ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/13049 del 13/07/2016

¹⁵ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/10110 del 09/05/2017

¹⁶ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

CAE Spa. - Comune di San Lazzaro di Savena - via Colunga n° 20

ALLEGATO A

matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8 della DGR 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico S2, esistente nel fosso stradale di via Colunga (ente gestore del corpo idrico ricettore – Comune di San Lazzaro di Savena come da parere 39903 del 16/10/2015), di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne preventivamente sottoposte a dissabbiatura e disoleatura.

Le aree esterne soggette a dilavamento non sono utilizzate per lo svolgimento di attività produttive, ma solo per transito e sosta automezzi.

Altre immissioni:

Scarico S1 in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche di competenza del Comune di San Lazzaro di Savena

Prescrizioni

Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A all'autorizzazione unica ambientale adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 3056/2015 IP 5904 PG n°142012 del 10/12/2015 riportante l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Bologna in data 08/03/2011 (atto PG n° 39069 del 08/03/2011 CL 11.4.5/49/2009) di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente Allegato A.

La validità dell'autorizzazione allo scarico indicata negli atti riportati di seguito è da intendersi prorogata alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



Autorizzazione allo scarico

ai sensi del D.Lgs.152/2006 – parte terza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

TUTELA E SANZIONI AMBIENTALI

VISTA l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. 0080731/2006 del 15.03.2006 fascicolo 11.4.5/19/2006, rilasciata dalla Provincia di Bologna alla Società **CAE S.p.A.** per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne dello stabilimento sito in comune di **San Lazzaro di Savena** (BO) in via **Colunga** civ. **20**, con scadenza di validità il 14.03.2010;

VISTA la domanda di rinnovo di autorizzazione, in atti al PG N. 0068285/2009 del 19.02.2009 CL 11.4.5/49/2009, presentata da BERNARDI Paolo, in qualità di Legale Rappresentante della Società, titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico dello stabilimento denominato **CAE S.p.A.**, comprensiva della dichiarazione che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata ai sensi del D.Lgs.152/99;

VISTO la comunicazione della Provincia di Bologna quale attestato di ricevimento domanda di rinnovo PG N. 0093146/2009 del 09/03/2009 CL 11.4.5/49/2009;



VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria svolta dall'U.O. ACQUA di questa Amministrazione Provinciale richiamato nel rapporto istruttorio in atti al PG N. 0019690/2011 del 09/02/2011;

RISCONTRATO che Titolare dello scarico è la Società **CAE S.p.A.** con sede Legale e stabilimento in comune di **San Lazzaro di Savena** (BO) in via **Colunga** civ. **20** - C.A.P. **40068** (C.F. **01121590374** e Partita I.V.A. **00533641205**);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

DISPONE LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

PG N. 0080731/2006 del 15.03.2006 fascicolo 11.4.5/19/2006

ED AUTORIZZA

la Società **CAE S.p.A.**, nella persona del suo Legale Rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente allo scarico di seguito indicato ed individuato con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

Scarico, esistente nel fosso stradale di via Colunga (ente gestore del corpo idrico ricettore – Provincia di Bologna Servizio Manutenzione Strade), di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne preventivamente sottoposte a dissabbiatura e disoleatura.

Le aree esterne soggette a dilavamento non sono utilizzate per lo svolgimento di attività produttive, ma solo per transito e sosta automezzi.

con le seguenti nuove prescrizioni:

1. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - L'impianto di trattamento delle acque meteoriche dovrà essere

dimensionato per trattare i primi 5 mm. di ogni evento meteorico e/o portate idrauliche equivalenti;

- L'impianto di trattamento posto a servizio della rete di raccolta delle acque meteoriche sia sottoposto ad opportune e periodiche operazioni di pulizia e manutenzione, i fanghi di supero provenienti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta e ss. mm. ii.;
- A valle dell'impianto di trattamento delle acque dovrà essere posto un pozzetto d'ispezione e campionamento, che dovrà garantire il prelievo dell'acqua per caduta, essere sempre accessibile agli organi di controllo e mantenuto in perfetta efficienza e pulizia;
- Lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosol, inquinamento delle acque superficiali;

2. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

3. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo



idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti ed il rapido ripristino della situazione autorizzata.

Per quanto riguarda il sistema di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non si ritiene opportuno richiedere ulteriori adeguamenti alle disposizioni di cui alla **D.G.R. 286/2005** e **D.G.R. 1860/2006** in quanto il sistema di trattamento esistente costituisce, per la situazione consolidata in essere, un sufficiente sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

Il presente atto è riferito esclusivamente alle acque reflue che confluiscono nei punti d'immissione sopradescritti ed indicati negli elaborati tecnici allegati all'autorizzazione PG N. 0080731/2006 del 15/03/2006 FASC 11.4.5/19/2006 che il Titolare dello scarico dovrà conservare ed allegare al presente atto di rinnovo e rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.

La presente autorizzazione è condizionata al parere favorevole ed alle prescrizioni idrauliche e costruttive eventualmente indicate dal proprietario/gestore del corpo idrico ricettore dello scarico (Provincia di Bologna – Servizio Manutenzione Strade).

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, ha validità quattro anni dalla data di rilascio del presente atto;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, un anno prima del succitato

termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Provinciale di Bologna;

La presente autorizzazione sarà notificata al Titolare dello scarico e trasmessa in copia all'A.R.P.A. - Distretto Urbano ed alla Provincia di Bologna – Servizio Manutenzione Strade;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a € 123,50 di cui € 26,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 97,50 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.



Il Dirigente del Servizio
Tutela e Sanzioni Ambientali
(Dott. Luigi Ruedi Munari)



Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

- .1 Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e dello scarico;
- .2 Copia precedente autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/99 con atto PG N. 0080731/2006 del 15/03/2006 FASC 11.4.5/19/2006;
- .3 Copia comunicazione ricevimento domanda di rinnovo PG N. 0093146/2009 del 09/03/2009 CL 11.4.5/49/2009.



Allegato n. 1 all'Autorizzazione
P.G. 0038069 del - 8 MAR. 2011

CTR 221104

**Area stabilimento
Società CAE S.p.A.
Costruzione di strumenti per la navi-
gazione, l'idrologia e la meteorologia
Via Colunga civ. 20
Comune di San Lazzaro di Savena**

Scarico, nel fosso stradale di via Colunga, di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne preventivamente sottoposte a dissabbiatura e disoleazione.

Autorizzazione Unica Ambientale

CAE Spa. - Comune di San Lazzaro di Savena - via Colunga n° 20

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e meteoriche provenienti dall'attività dell'impianto di costruzione di strumenti per la navigazione, l'idrologia e la meteorologia.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Lazzaro di Savena con il proprio parere Prot. n°26893 del 11/07/2016 e del parere HERA Spa, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, Prot 79909 del 04/07/2016, riportati nelle pagine successive come parti integranti e sostanziali del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

Settore Progetti Ambientali

Prot. n. 26893

AL SUAP
sede

OGGETTO: CAE SPA. RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO. AUA via Colunga n. 20.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto ed alla richiesta di parere conseguente, considerato che la Ditta in oggetto scarica in pubblica fognatura acque industriali e domestiche, si esprime per quanto di competenza parere favorevole, alle seguenti condizioni:

- occorre richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a modifica della ragione sociale;
- occorre notificare ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime o dei prodotti ausiliari utilizzati;
- occorre notificare qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- occorre notificare ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.
- **dovranno essere rispettate le condizioni e le prescrizioni di cui al parere di Hera spa prot. 79909 del 04/07/16, quale gestore delle pubbliche fognature;**
- si intende fatta salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;
- resta inteso quanto già espresso con parere del 16/10/15 prot. 39903 in merito allo scarico nel fosso stradale di via Colunga (a valle dell'incrocio con vicolo Gulli) relativamente alle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne provenienti dallo stabilimento in oggetto, in cui si esprimeva che la ditta richiedente dovrà mantenere efficiente il tratto tombato dello



SAN LAZZARO
DI SAVENA

scarico e mantenere efficace lo scorrimento delle acque nel fosso ricevente per un tratto di almeno 50 mt. dal punto di immissione, qualora se ne verificasse la necessità.

11/07/2016

IL FUNZIONARIO
Claudio Bandiera



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Sportello Unico Attività Produttive

Piazza Bracci, 1

40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 4 luglio 2016

Prot. gen. 79909

ns. rif. Hera spa Data prot.: 22-06-2016 Num. prot.: 0075441

PA&S numero 112/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "CAE SpA" - Costruzione di strumenti per la navigazione, l'idrologia e la meteorologia nell'insediamento di Via Colunga n.20 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

Comune di San Lazzaro di Savena Prot. n°24028 del 21/06/2016

*Rif.to Prot. n. 20008 del 27/05/2016 - **Prot. Interno SUAP 127/2016***

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche.

In merito all'istanza di AUA - matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Bernardi Paolo in qualità di rappresentante legale della Ditta "**CAE SPA**" con sede legale e insediamento esercente l'attività di costruzione di strumenti per la navigazione, l'idrologia e la meteorologia, con impiego di n° 94 addetti, in VIA COLUNGA n°20 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

preso atto dalla documentazione presentata che l'azienda CAE SpA lavora nel settore del monitoraggio ambientale ed è impegnata nella ricerca, nella progettazione e nell'assemblaggio di tecnologie per le rilevazioni e le misurazioni dei fenomeni atmosferici (meteorologia), con ciclo produttivo diviso principalmente in:

- ✓ produzione e collaudo apparati elettronici, con lavorazioni manuali a banco;
- ✓ lavorazioni di carpenteria per preparazione kit di installazione;
- ✓ installazione e manutenzione esterna delle opere e degli impianti elettrici;

preso atto dalla documentazione presentata che attualmente l'Azienda risulta in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione N. 2240 del 07/08/2015 dalla Città Metropolitana di Bologna comprendente la matrice scarico di acque meteoriche in fosso superficiale, e scarico di tipo domestico (servizi igienici e mensa) in pubblica fognatura; preso atto dalla documentazione presentata che il sistema di scolo delle acque di scarico provenienti dalla Ditta CAE SpA è costituito da:

- acque nere di tipo domestico (S1);
- acque meteoriche con scarico in acque superficiali, fosso stradale di Via Colunga (S2);

preso atto dalla documentazione presentata che l'istanza in oggetto si riferisce alla previsione di scarico nel punto S1 di acque reflue di tipo "industriale" provenienti da:

- lavaggio componenti presentanti tracce di sporco (polvere, terra, materiali organici, ecc.) con lavastoviglie di tipo domestico. Sono previsti 2 cicli di lavaggio a settimana con scarico pari a 20 lt per ogni ciclo;
- lavandini per lavaggio mani addetti;
- condensa da impianto per la produzione di aria compressa, con residui oleosi;

preso atto della richiesta di assimilabilità delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali come sopra identificate;**
- **le acque reflue industriali potranno essere assimilate alle acque reflue domestiche qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti per i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 1 dell'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, Punto 5. In caso contrario dovranno subire idoneo trattamento depurativo aziendale in grado di consentire il rispetto, nel punto di scarico, dei valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**

- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue a monte dell'immissione in pubblica fognatura dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti, e un idoneo sistema di contabilizzazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione del dispositivo di intercettazione dello scarico e del sistema di contabilizzazione della portata allo scarico, dovrà essere inviata ad Hera SpA - Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo n.15, 40127 Bologna, PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- gli eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dagli eventuali trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- lo scarico delle acque meteoriche dovrà convogliare in corpo idrico di superficie, come da documentazione presentata, e dovranno essere adottate tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, all'eventuale sistema di trattamento

aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C – Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

CAE Spa. - Comune di San Lazzaro di Savena - via Colunga n° 20

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione di strumenti per la navigazione, l'idrologia e la meteorologia svolta nello stabilimento in comune di San Lazzaro di Savena, via Colunga n° 20, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CAE Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CAPPA MENSA AZIENDALE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 e c. 5 del DLgs 152/06, in quanto rientra tra le attività in deroga elencate al punto e ("Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie) della parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta dello stesso decreto.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CAPPA MANUTENZIONE STRUMENTI, RESINATURA, IMBUSTAMENTO CANFORA

Portata massima	600 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C.org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

In considerazione del ridotto valore di portata in aspirazione non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E2. Dovrà essere verificato il rispetto del limite massimo di concentrazione prescritto unicamente in occasione della messa a regime dell'impianto.

EMISSIONI E3 – E4

PROVENIENZA: CALDAIE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 272 c.1 e 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici pari a 3MW.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far

riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E2 e comunque non oltre il 31.07.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Successivamente non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento per il punto di emissione E2. Entro la stessa data del 31/07/2018 la presa di campionamento del punto di emissione, dovrà essere adeguato a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CAE Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

CAE Spa. - Comune di San Lazzaro di Savena - via Colunga n° 20

ALLEGATO D

Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995

Parere favorevole alla “Valutazione di impatto acustico” allegata alla documentazione di aua e redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel maggio 2016, espresso dal comune di San Lazzaro di Savena e riportato di seguito quale parte integrante e sostanziale del presente allegato D.

Settore Ambiente

Prot. n. 17207

AL SUAP
sede

OGGETTO: CAE SPA. AUA - via Colunga n. 20.

Con riferimento al parere espresso in data 11/7/16 prot. 26893, relativamente all'oggetto per lo scarico delle acque, si esprime parere favorevole anche sulla matrice rumori, allineandosi a quanto espresso da ARPAE in data 15/12/16 Sinadoc 35624/2016. Fermo il resto.

08/05/2017

IL FUNZIONARIO
Claudio Bandiera

Sinadoc 35624/2016
Rif. PGBO/2016/11431

Bologna 15/12/2016

SUAP Comune di San Lazzaro
trasmissione a mezzo PEC
suap@comune.sanlazzaro.bo.it

e p.c. ARPAE SAC Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Pratica SUAP n. 127/2016 – domanda di AUA ditta CAE SpA –
parere componente inquinamento acustico**

In merito alla richiesta in oggetto, presa visione della documentazione di impatto acustico, predisposta nel maggio 2016, a firma di tecnico competente in acustica ex L. 447/1995 si esprimono le seguenti considerazioni.

L'area dell'azienda ricade in classe IV. Il ricettore più prossimo, a destinazione produttiva, è situato a distanza di circa 15 m dal confine di proprietà dell'azienda, mentre i ricettori residenziali sono situati a circa 130 m di distanza.

L'azienda svolge attività di ricerca, progettazione e assemblaggio di tecnologie per le rilevazioni e le misurazioni dei fenomeni atmosferici e opera nel solo periodo diurno.

Le sorgenti presenti sono:

- cappa aspirante a servizio del laboratorio (emissione E2) che funziona per 8 ore al giorno.
- impianti termici (emissioni E3 ed E4) con funzionamento nelle 24 ore nel periodo invernale e impianto di condizionamento con funzionamento nelle 24 ore nel periodo estivo
- camere climatiche con funzionamento fino a 24 ore giornaliere
- cappe aspiranti del locale mensa convogliate in un'unica emissione (E1) che funzionano per 3 ore al giorno (dalle 11 alle 14).

Il tecnico incaricato ha svolto rilievi fonometrici al fine di valutare il rispetto dei limiti di legge assoluti e differenziali.

In base ai dati rilevati, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, non risultano superamenti dei limiti di legge.

Si ritiene pertanto che sussistano le condizioni per esprimere parere favorevole.

L'istruttoria Tecnica è stata eseguita da Chiara Agostini a cui ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO
Dott.ssa Cristina Regazzi



Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (DPR n. 445 del 28/12/2000, DLgs n. 82 del 7/3/2000 e s.m.i., DPCM del 30/3/2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.